



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

SCHEMARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Nulla osta ambientale - Fabbricati ubicati nella stessa zona – Disparità di trattamento – Soltanto nel caso di macroscopica violazione dei limiti – Opere compatibili con la destinazione urbanistica – Incompatibili con i valori paesaggistici – Procedimenti autonomi – Giudizi della Soprintendenza – Sindacabilità in sede di legittimità – Solo per macroscopica incongruità ed irragionevolezza.

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 582/2008 del 14/10/2008

su ricorso straordinario n. 278/2007.

Massima: Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione preordinata al rilascio del nulla osta di cui all'art. 7 della L. 29/6/1939, n. 1497, ha per oggetto la tutela di un bene primario, sancita dall'art. 9 della Costituzione, i cui valori sono inderogabili e che implica l'obbligo della massima cautela nella disamina di ogni profilo dell'intervento edilizio, che possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali.

Ne deriva che il vizio di disparità di trattamento tra situazioni di uguale contenuto va accertato con estremo rigore e si può configurare soltanto nel caso della macroscopica violazione dei limiti, che sul punto le norme impongono alla discrezionalità dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Si rileva inoltre che l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico, sicchè appare evidente che la circostanza che l'autorità deputata alla tutela dei beni ambientali si sia pronunciata positivamente in sede di procedimento urbanistico non esclude, ovviamente, che i singoli progetti, pur compatibili con la destinazione urbanistica, appaiono in concreto incompatibili con i valori paesaggistici, che a tal fine sono autonomamente tutelati.

Infatti, "l'art. 32 della legge 28/2/1985, n. 47 (sostituito dall'art. 23 della l.r. 37/85) che subordina al parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo l'esito della

domanda di sanatoria edilizia – ha la finalità di consentire la valutazione della situazione edilizia per la quale è stata proposta domanda di sanatoria, al fine di accertare se la costruzione stessa, precedente o successiva all’apposizione del vincolo, non comprometta in maniera definitiva valori corrispondenti ad interessi pubblici primari (culturali, ambientali, paesaggistici ed altri) tutelati dagli strumenti vincolistici”.

Infine, non può sfuggire che i giudizi della Soprintendenza, risolvendosi in valutazioni discrezionali, sono insindacabili in sede di legittimità se non per macroscopica incongruità ed irragionevolezza.

Note: Cons. di Stato sez. V., 10/2/2000, n. 726; Cons. di Stato, sez.VI, 29/11/2002, n. 6567; Cons. di Stato sez. VI 21/9/1999, n. 1243; C.G.A. ss.rr. 6/11/2007, n. 680/07

Redattore: D.ssa R.Pontillo

Visto: Avv. S.Abbate